

N. 145/2025 R.G.L.



TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA

SEZIONE LAVORO

Il Giudice, dott. Matteo Maria MARCIANTE,

vista la causa promossa

da

FEDERICA DELLA PORTA

contro

MIM - MINISTERO ISTRUZIONE E DEL MERITO

con ricorso depositato in data 12/03/2025,

iscritta a ruolo in data 13/03/2025 e assegnata a questo Giudice in pari data,

visto l'art. 415 c.p.c.,

considerate le esigenze di gestione del ruolo,

FISSA

ai sensi dell'art. 420 c.p.c., l'udienza di discussione per il giorno **15/07/2025**, ore **10:00**, a cui le parti sono tenute tutte a comparire personalmente – anche mediante procuratori speciali *ex artt.* 185 e 420 c.p.c. – con esclusione della citazione dei testi.

Manda al ricorrente di notificare ricorso e pedissequo decreto alla controparte nel termine di legge.

Vista l'istanza di autorizzazione alla notificazione *ex art.* 151 c.p.c.,

RILEVATO

che la notificazione *ex art.* 151 c.p.c. è strumento eccezionale, riservato dal Legislatore alle sole ipotesi in cui ricorrano “*circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità*”;

che, per contro, ogniqualvolta si debba procedere alla notificazione nei confronti di un “*rilevante numero dei destinatari*”, ovvero a fronte della “*difficoltà di identificarli tutti*”, deve necessariamente procedersi con le forme di cui all'art. 150 c.p.c.;

RITENUTO

quindi, che la pubblicazione sul sito *internet* delle Amministrazioni convenute non garantisca sufficientemente il diritto di difesa dei litisconsorti, non potendosi ritenere atto dovuto l'abituale consultazione del sito da parte degli inclusi nelle graduatorie ed essendo, invece, espressamente prevista per legge, quale adeguata forma di pubblicità, la notificazione per pubblici proclami di cui all'art.150 c.p.c.;

altresì, che nel bilanciamento tra le esigenze di parte ricorrente e il diritto di difesa dei litisconsorti, debba farsi prevalere quest'ultimo,

P.Q.M.

rigetta la richiesta di notificazione *ex art.* 151 c.p.c.



Rammenta alla parte ricorrente che l'istanza di notificazione per pubblici proclami deve essere formulata – *ex* art. 150 c.p.c. – al Presidente del Tribunale.

Avverte il convenuto che, al fine di non incorrere nelle decadenze di legge, la costituzione in giudizio deve avvenire almeno 10 giorni prima della data come sopra fissata, mediante deposito di memoria difensiva contenente gli elementi indicati dagli artt. 416 e 418 c.p.c.

Nel caso di notifica a mezzo PEC, **invita** parte ricorrente a provvedere, tempestivamente, al deposito telematico degli atti notificati e relative ricevute in formato *.eml* o *.msg*, e a produrre in udienza copia dell'estratto INI-PEC alla data della notifica.

Cremona, 17 marzo 2025

IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Matteo Maria MARCIANTE

